



SERVIZIO CENTRALE
del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati

Istituito ai sensi dell'art 32 della legge 189/02 e affidato
dal Ministero dell'Interno all'ANCI mediante convenzione



Nota tecnico-operativa n. 2/2018

PROCEDURE DI REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA

Questa nota tecnico-operativa definisce modalità e procedure operative da osservare in caso di necessità di revoca delle misure di accoglienza di beneficiari adulti.

È fondamentale sottolineare che una procedura di revoca va avviata soltanto al verificarsi di determinati accadimenti, la cui gravità sia tale da inficiare il proseguimento del percorso individuale all'interno dello SPRAR.

L'avvio di una **procedura di revoca dell'accoglienza va comunque sempre intesa come una *extrema ratio***, misura estrema, a cui fare ricorso solo dopo aver esperito – anche con il supporto del Servizio Centrale – ogni tentativo di ricomposizione della situazione problematica creatasi, al fine di rifondare il rapporto di fiducia tra SPRAR territoriale e beneficiario, nell'ambito del suo progetto individuale.

In questa sede è opportuno altresì ricordare che il verificarsi di accadimenti, che potrebbero dare luogo all'avvio di una procedura di revoca, non può evidentemente essere addotto a motivo di richiesta di trasferimento del beneficiario in un differente SPRAR.

Né la richiesta di trasferimento né tantomeno la stessa revoca possono in alcun modo essere la soluzione per affrontare situazioni complesse o di possibile criticità nella ordinaria gestione dell'accoglienza.

Giova chiarire che i casi di partenza spontanea dal progetto di accoglienza, preventivamente comunicato (ove non addirittura concordato) al coordinatore/responsabile dello SPRAR per l'Ente locale titolare non costituiscono "abbandono volontario ingiustificato" e in nessun caso configurano quindi motivo di una misura di revoca delle misure di accoglienza (**anche al fine della cancellazione del beneficiario dal registro anagrafico comunale**). Resta fermo l'onere, in capo al coordinatore/responsabile dello SPRAR per l'ente locale titolare, di comunicare prontamente alla Prefettura e alla Questura le circostanze della partenza spontanea



(cfr. D.Lgs. 142/2015, art. 23 co. 1 lett. a). Si ricorda che nell'ipotesi di allontanamento volontario del richiedente protezione internazionale questi ha l'obbligo di comunicare alla Questura il nuovo indirizzo di reperimento.

ATTENZIONE!

In ogni caso, è necessario che l'ente locale titolare dia opportuna e tempestiva comunicazione al Servizio Centrale, per il tramite del tutor territoriale, circa il verificarsi di eventuali motivazioni che potrebbero dare luogo alla revoca delle misure di accoglienza.

La presente nota si compone di due parti:

1. Revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente protezione internazionale.
2. Revoca delle misure di accoglienza a carico del titolare di protezione internazionale o umanitaria.

1. REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA A CARICO DEL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In caso di revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente protezione internazionale, l'autorità competente a emanare il relativo atto formale è il Prefetto della provincia in cui ha sede il progetto di accoglienza.

I presupposti per l'attivazione della procedura di revoca seguono la casistica prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 142/2015 e sono:

- l'ingiustificata mancata presentazione del beneficiario presso lo SPRAR individuato dal Servizio Centrale, sia esso in fase di primo inserimento, sia esso in fase di trasferimento da un progetto ad un altro dello SPRAR;
- l'ingiustificato allontanamento del richiedente protezione da segnalarsi oltre le 72 ore di assenza dalla struttura di accoglienza SPRAR senza che la stessa sia stata preventivamente comunicata al responsabile/coordinatore dello SPRAR per l'ente locale titolare;
- la mancata presentazione all'audizione davanti la competente Commissione Territoriale;



- la presentazione di una reiterata domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche;
- l'accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti al mantenimento;
- la violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero altri comportamenti gravemente violenti.

La comunicazione dei motivi oggetto della revoca deve avvenire da parte del responsabile/coordinatore dello SPRAR per l'Ente locale titolare alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo, secondo le seguenti tempistiche:

- **entro 3 giorni** dal verificarsi di gravi episodi avvenuti all'interno della struttura di accoglienza o di altri comportamenti violenti;
- **immediatamente** in caso di abbandono della struttura. Si ricorda che l'allontanamento ingiustificato oltre le 72 ore comporta un abbandono volontario dell'accoglienza.

È sempre il Prefetto competente territorialmente a disporre la revoca delle misure di accoglienza, con un proprio decreto motivato.

Tale provvedimento ha effetto dal momento della sua comunicazione ed è impugnabile da parte del richiedente protezione interessato. La possibilità di ricorso deve necessariamente essere esplicitata nel decreto prefettizio.

Nel caso in cui il richiedente protezione internazionale, che avesse abbandonato la struttura o mai si sia presentato in accoglienza, sia rintracciato o si presenti volontariamente alle forze dell'ordine o al personale dell'Ente locale o dell'Ente attuatore dello SPRAR di assegnazione, o qualora l'abbandono o la mancata presentazione siano stati causati da forza maggiore o caso fortuito, il Prefetto può disporre l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza.

Circa le modalità interne al progetto, in presenza di revoca delle misure di accoglienza attraverso decreto motivato prefettizio, il progetto, attraverso l'operatore incaricato, dovrà procedere alla segnalazione di cessazione del beneficiario dalla Banca Dati, e l'Ente locale titolare dovrà darne comunicazione al Servizio Centrale per il tramite del tutor territoriale.



2. REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA A CARICO DEL TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA

In caso di revoca delle misure di accoglienza a carico del titolare di una forma di protezione internazionale/umanitaria, l'autorità competente a emanare l'atto formale di revoca (debitamente tradotto e notificato all'interessato ove possibile) è il coordinatore/responsabile dello SPRAR per l'Ente locale titolare, attraverso una decisione unilaterale di revoca delle misure di accoglienza dal progetto SPRAR.

Pur non essendoci una lista esaustiva dei motivi per i quali l'Ente locale titolare può procedere alla revoca delle misure di accoglienza di un titolare di protezione internazionale/umanitaria, si evidenziano di seguito le più frequenti

- l'allontanamento ingiustificato. Salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore o di caso fortuito, l'allontanamento ingiustificato oltre le 72 ore comporta un abbandono volontario dell'accoglienza. Le modalità che comportano la revoca delle misure di accoglienza devono essere previste all'interno dei patti e regolamenti di accoglienza dei singoli progetti SPRAR territoriali sin dal momento dell'ingresso del beneficiario in accoglienza;
- la violazione grave, sia una *tantum* e sia ripetuta, delle regole dello SPRAR di accoglienza. Le modalità che comportano la revoca delle misure di accoglienza devono essere previste all'interno dei patti e regolamenti di accoglienza dei singoli progetti SPRAR territoriali sin dal momento dell'ingresso del beneficiario in accoglienza;
- la messa in atto di comportamenti gravemente violenti sia una *tantum* e sia ripetuta. Le modalità che comportano la revoca delle misure di accoglienza devono essere previste all'interno dei patti e regolamenti di accoglienza dei singoli progetti SPRAR territoriali sin dal momento dell'ingresso del beneficiario in accoglienza.

Circa le modalità interne al progetto, in presenza di revoca delle misure di accoglienza attraverso una decisione unilaterale dell'ente locale titolare, il progetto, attraverso l'operatore incaricato, dovrà procedere alla segnalazione di cessazione del beneficiario dalla Banca Dati, e l'Ente locale titolare dovrà darne comunicazione al Servizio Centrale per il tramite del tutor territoriale.

Si ricorda che la valutazione dei provvedimenti di revoca deve essere sempre calibrata sulle condizioni individuali e personali del beneficiario, non potendo pertanto essere definita in maniera automatica.



E' utile tenere presente che nel caso in cui l'allontanamento ingiustificato sia comprovato da caso fortuito o forza maggiore, l'ente locale titolare si può riservare di riammettere nelle misure di accoglienza il beneficiario revocato.

3. REVOCA DELL'ACCOGLIENZA E USCITA DALLO SPRAR

In caso di revoca dell'accoglienza, sia per il richiedente che per il titolare di protezione internazionale, è esclusa l'erogazione di qualsiasi forma di contributo economico, generalmente previsto nel caso di uscita dal percorso dello SPRAR.